

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**REGOLAMENTO REGIONALE 15 Settembre 2009 N. 5**

Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 29 maggio 2007, n.22 (Norme in materia di energia).

pag. 617

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 2009, n. 12, recante: "Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale".

pag. 624

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli artt. 33, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge della Regione Liguria recante: 'Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento'. pag. 627

ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI GENOVA 24.04.2009 N. 206
Ordinanza emessa nel procedimento civile promosso da Coop Liguria s.c.c. c/ Comune di Genova. pag. 629

AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alla L.R. n. 33/2009 'Adeguamenti della legislazione regionale' pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 12.8.2009, parte I. pag. 630

REGOLAMENTO REGIONALE 15 SETTEMBRE 2009 N. 5

Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 29 maggio 2007, n.22 (Norme in materia di energia).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Considerato che il parere della competente Commissione consiliare si intende acquisito favorevolmente, stante il decorso del termine, di cui all'art. 50, comma 1 dello Statuto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1163 del 4 settembre 2009

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione del Titolo III "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico" della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) con cui la Regione Liguria individua e persegue gli obiettivi della tutela dell'ambiente notturno finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale, promuove il risparmio energetico nell'illuminazione pubblica e privata esterna e la conseguente riduzione dell'inquinamento luminoso.
2. L'ottimizzazione dell'illuminazione pubblica e privata e il conseguente risparmio energetico permettono di proteggere l'ambiente naturale inteso anche come territorio, considerato il valore delle aree naturali protette, nonché di minimizzare l'inquinamento luminoso nel rispetto delle attività di osservazione e studio astronomico.
3. Ogni forma d'illuminazione pubblica o privata, anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini di cui al presente regolamento si richiamano le definizioni individuate all'articolo 15 della l.r. n.22/2007.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni tecniche e procedurali di cui al presente regolamento si applicano ai soggetti pubblici e privati e costituiscono riferimento per la redazione di bandi, per l'assegnazione di incarichi professionali, per capitolati di appalto e di manutenzione di impianti ed apparecchi di illuminazione esterna.
2. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, che insistono sul territorio regionale, devono essere realizzati in conformità ai criteri di massima sicurezza, massimo risparmio energetico e della minimizzazione dell'inquinamento luminoso.
3. Gli impianti di illuminazione in fase di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotati di sistemi ed accorgimenti atti a minimizzare il consumo energetico e ad evitare la dispersione della luce verso l'alto, fatto salvo l'obbligo del loro successivo adeguamento alle norme tecniche di cui al presente regolamento.

4. Per gli impianti di illuminazione esistenti, per quanto strutturalmente possibile e fatte salve le prestazioni di sicurezza previste da norme vigenti, è richiesta, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la modifica dell'inclinazione secondo angoli più prossimi all'orizzontale o inserendo schermi paralucente, atti a limitare la emissione luminosa oltre i 90°, se questi sono compatibili con i requisiti di sicurezza degli stessi.

Articolo 4 (Oggetto)

1. Sono oggetto di disciplina del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 lettera d) della l.r. n.22/2007:
 - a) i requisiti tecnici e le modalità di impiego degli impianti di illuminazione esterna integrativi di quelli individuati all'articolo 20 della l. r. 22/2007;
 - b) i contenuti della certificazione di conformità degli impianti di illuminazione esterna ai requisiti previsti dalle fonti normative e regolamentari vigenti;
 - c) le modalità di attuazione dei controlli sulle qualità e quantità delle emissioni luminose.
2. All'articolo 5 sono indicate le disposizioni tecniche generali per l'illuminazione esterna ed agli articoli da 7 ad 11 sono indicati i requisiti aggiuntivi per applicazioni specifiche.

Articolo 5 (Requisiti tecnici generali per gli impianti di illuminazione esterna)

1. Tutti i progetti, i materiali e gli impianti per la illuminazione esterna, pubblici e privati, devono avere caratteristiche a basso impatto ambientale, pur garantendo il rispetto dei criteri di sicurezza stradale, per consentire il massimo risparmio energetico e per prevenire l'inquinamento luminoso.
2. Gli impianti di cui al comma 1 devono avere i seguenti requisiti:
 - a) gli apparecchi, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per gamma maggiore o uguale 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 cd per 1000 lm di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recessive nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso e illuminare direttamente verso il basso;
 - b) le lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali quelle al sodio ad alta efficienza, devono essere installate in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/W, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale. I nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale e pedonale, e comunque solo nel rispetto del presente articolo, lettere a), e c), nonché se l'efficienza delle sorgenti è maggiore di 90 lm/W;
 - c) l'impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi deve essere favorito. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, sia in presenza di ostacoli, sia nel caso le stesse soluzioni risultino funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali o quinconce) sono accettabili, se necessarie, solamente per carreggiate di larghezza superiore a 10 m.;
 - d) l'orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione deve essere predisposto, senza superare i livelli minimi previsti dalle normative illuminotecniche italiane ed europee più recenti e garantendo il rispetto dei valori di uniformità e controllo dell'abbagliamento previsto da dette norme;
 - e) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza. Deve essere garantito il mantenimento, su

- tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza e/o indicate diversamente nella l.r. n.22/2007, di valori medi di luminanza non superiori ad 1 cd/m²;
- f) deve essere favorito l'impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, salvo diversa determinazione dell'autorità competente, l'emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza pubblica.

Articolo 6 (Contenimento dei consumi e riduzione dell'inquinamento)

1. Al fine di contenere i consumi di energia elettrica i Comuni adottano, ai sensi dell'articolo 18, lettera b) della l.r. n.22/2007, il proprio regolamento di illuminazione, nel rispetto dei seguenti principi:
- a) sostituzione degli apparecchi vecchi con analoghi a più elevata efficienza e minore potenza installata in conformità alla migliore tecnologia disponibile;
 - b) realizzazione di nuovi impianti dotati di sorgenti luminose con potenze inferiori a 100W e comunque atte al maggior risparmio energetico e alla migliore illuminazione nel rispetto della sicurezza e della minimizzazione possibile dell'abbagliamento e/o dell'inquinamento luminoso;
 - c) adozione di dispositivi che riducono il flusso luminoso, dotati, quando utile, di temporizzazione;
 - d) impiego di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa ove necessario per la illuminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, parcheggi, piazzali, piazze ed altre superfici similari;
 - e) adozione di sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzo;
 - f) contenimento delle emissioni potenzialmente dannose, con riferimento agli effetti sull'uomo, sulla flora e fauna, nei siti delle Rete natura 2000 e ambiti urbani.

Articolo 7 (Luoghi Extraurbani e grandi aree)

1. Ove sia necessaria l'illuminazione di luoghi extraurbani e di grandi aree essa deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade ad alta efficienza energetica. In particolare:
- a) gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione;
 - b) il fattore di utilizzazione dell'impianto non deve essere in alcun caso inferiore a 0,35 nel rispetto della reale superficie da illuminare;
 - c) l'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di illuminamenti delle superfici da illuminare, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali.

Articolo 8 (Criteri per impianti sportivi)

1. L'illuminazione per gli impianti sportivi è adottata a seconda delle caratteristiche dell'impianto.
2. In particolare:
- a) l'illuminazione deve essere garantita con l'impiego di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire un'alta resa cromatica, è consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici. In ogni caso il fattore di utilizzazione di questi impianti non deve essere inferiore al valore di 0.45. I requisiti illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle norme nazionali ed europee di settore;
 - b) gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di variazione dell'illuminamento con conseguente parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle diverse tipologie di attività e comunque limitatamente ai periodi strettamente necessari allo svolgimento delle stesse;
 - c) gli impianti sportivi di piccole e medie dimensioni sino a 5000 spettatori, devono essere dotati di proiettori di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva. L'intensità luminosa non deve superare le 0.49 cd per angoli di 90° o superiori nella reale posizione d'installazione ed inclinazione dei corpi illuminanti;
 - d) per impianti sportivi di grandi dimensioni, progettati per ospitare oltre 5.000 spettatori, permane il solo obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree

- anche a cui l'illuminazione è funzionalmente dedicata anche mediante l'uso di specifiche schermature. Il coefficiente di utilizzazione di questi impianti deve comunque essere superiore al valore di 0.45;
- e) è in ogni caso richiesto lo spegnimento degli impianti di illuminazione ad ultimazione dell'attività sportiva.

Articolo 9 (Fasci di luce)

1. E' fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio regionale, l'uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.
2. E' altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

Articolo 10 (Monumenti ed edifici)

1. L'illuminazione di monumenti ed edifici, fatte salve le indicazioni generali di cui all'articolo 5, deve essere, preferibilmente di tipo radente, dall'alto verso il basso.
2. Solo nei casi di conclamata impossibilità e per edifici di particolare interesse storico, architettonico o monumentale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e inoltre i fasci di luce devono ricadere comunque all'interno della sagoma dell'edificio anche mediante l'uso di specifiche schermature fisse. Se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso luminoso che fuoriesce non deve essere superiore al 10% del totale; la luminanza media deve essere mantenuta non superiore a 1 cd/m² sulla superficie dei medesimi e deve avere un massimo di 10 lx ad un metro oltre la sagoma degli stessi.
3. I capannoni industriali possono essere illuminati privilegiando le lampade ad alta efficienza energetica con particolare riguardo alle condizioni di sicurezza e limitando al minimo la dispersione al di fuori delle aree non funzionalmente interessate.
4. Per gli edifici in genere, privi di valore storico, possono essere utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per l'accensione degli apparecchi per l'illuminazione di sicurezza. Per detti edifici si possono prevedere, altresì, sistemi di controllo che provvedano, entro le ore 23 almeno allo spegnimento parziale o alla diminuzione della potenza impiegata in misura non inferiore al 30%.

Articolo 11 (Insegne)

1. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso, nel rispetto dei criteri tecnici di cui all'articolo 5 comma 2, lettera a). Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse.
2. Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen per ogni impianto.
3. Tutti i tipi di insegne luminose o illuminate, non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale ed entro le ore 23 nel periodo di ora solare oppure alla chiusura dell'esercizio.

Articolo 12 (Esclusioni)

1. Non si applicano i requisiti tecnici, i divieti, gli obblighi e le limitazioni, di cui al presente regolamento, alle sorgenti luminose ed agli impianti di seguito elencati:
 - a) tutte le sorgenti luminose internalizzate non inquinanti in quanto già schermate, quali porticati,

- logge, gallerie e strutture similari che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;
- b) tutte le sorgenti luminose in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte, non superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, quali, ad esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi di illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti;
 - c) le sorgenti di luce di uso temporaneo e quindi non installazioni fisse e che vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora legale quali i proiettori ad alogeni e le lampadine a fluorescenza regolati da un sensore di presenza;
 - d) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà regolarmente autorizzate dai Comuni, purchè senza fasci luminosi e proiettori laser rivolti verso l'alto;
 - e) gli impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
 - f) le luminarie natalizie e per le feste patronali secondo i tempi massimi stabiliti dal regolamento comunale;
 - g) fari costieri, porti, aeroporti limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;
 - h) impianti di illuminazione di carceri e strutture militari e civili di pubblica sicurezza ;
 - i) gli impianti temporanei destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza e gli impianti destinati alla sicurezza passiva dell'edificio;
2. Le disposizioni relative ai valori di luminanza e di illuminamento delle strade urbane e dei centri urbani possono essere derogate con atto motivato delle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi, nel rispetto della massima efficienza energetica e della minimizzazione dell'inquinamento luminoso percepito come disturbo al cittadino.

Articolo 13

(Disposizioni relative alla protezione dei siti astronomici e delle aree naturali protette)

1. Tutte le sorgenti di luce ed i rispettivi apparecchi per l'illuminazione ricadenti nelle aree di cui all'articolo 19 della l.r. n.22/2007 devono, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, essere modificate in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 onde ridurre l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico.
2. Attorno a ciascuno degli osservatori astronomici è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, pari a:
 - a) 10 chilometri per gli Osservatori professionali;
 - b) 5 chilometri per gli Osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale;
 - c) estese quanto i confini delle aree naturali protette.
3. All'interno dei confini dei parchi naturali e delle aree naturali protette ed attorno a ciascuno degli osservatori astronomici è imposto per ciascun corpo illuminante il limite di 180 lm a 90° e oltre ottenibile mediante l'uso di alette frangiluce e schermature. All'interno delle aree protette e dei parchi naturali l'illuminazione monumentale si conforma alle disposizioni dell'articolo 20, comma 5 della l.r. n.22/2007.
4. Per impianti d'illuminazione artistici antecedenti il 1940, è possibile derogare alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 ed a quelle del presente articolo, solo in caso di ripristino della funzionalità dell'apparecchio originale.
5. I gestori degli osservatori tutelati possono chiedere ai comuni che intervengano per modificare o far modificare gli impianti che, pur rispettando la presente legge, provochino disturbo diretto alle attività osservative e siano ubicati entro un raggio di 1 km dall'osservatorio.

Articolo 14

(Adeguamento dei regolamenti comunali)

1. I Comuni adeguano, se necessario, il proprio regolamento edilizio alle disposizioni di cui al Titolo III della l.r. n.22/2007 ed alle disposizioni di cui al presente regolamento regionale.

Articolo 15 (Procedure)

1. Per la realizzazione di nuovi impianti, il totale o parziale rifacimento di quelli esistenti, i soggetti pubblici e privati devono predisporre ed inviare al Comune competente apposito progetto illuminotecnico, conforme alle norme del presente Regolamento, redatto da figura professionale prevista per lo specifico settore.
2. Il progetto di cui al comma 1 è accompagnato da una dichiarazione con la quale il progettista attesta la rispondenza del progetto dell'impianto ai requisiti del presente regolamento.
3. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice attesta, sotto la propria responsabilità, con apposita certificazione di conformità redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, la rispondenza dell'impianto realizzato al progetto e ai criteri indicati nel presente regolamento, fermi restando gli adempimenti di cui alle vigenti norme e decreti per la sicurezza degli impianti. La certificazione di conformità è da far pervenire all'ufficio competente entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità, di seguito riportati:
 - a) quelli di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con numero di sostegni inferiore a cinque;
 - b) quelli relativi ad impianti di private abitazioni di potenza complessiva non superiore a 500 W;
 - c) le insegne pubblicitarie di esercizio con superficie non superiore a 6 m², installate con flusso luminoso diretto dall'alto verso il basso, realizzate come prescritto all'articolo 11.

Articolo 16 (Controllo)

1. Il controllo dell'applicazione e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III della l. r. 22/2007 e del presente regolamento è demandato :
 - a) alle Province per gli impianti dei Comuni;
 - b) ai Comuni per gli impianti e gli edifici dei soggetti privati.
2. I Comuni applicano, ai sensi dell'articolo 18 , comma 1, lettera f) della l. r. 22/2007, le sanzioni di cui all'articolo 33, comma 8 della stessa.
3. Gli Enti locali possono avvalersi della Agenzia regionale per la protezione ambientale della Liguria per l'esercizio della vigilanza sugli impianti di illuminazione esterna.
4. Gli enti competenti al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni volte alla verifica del rispetto dei limiti, requisiti e obblighi di cui alla l. r. 22/2007 e di cui al presente regolamento, in particolare allo scopo di determinare la qualità e la quantità delle emissioni luminose.
5. E' oggetto di specifica vigilanza il rispetto delle tempistiche determinate dalle disposizioni legislative e regolamentari della Regione Liguria per gli adeguamenti, le modifiche o le sostituzioni di tutto o parte degli impianti esistenti.

Articolo 17 (Norma Finale)

1. Limitatamente ai requisiti tecnici di cui al presente regolamento, i medesimi possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle normative comunitarie e nazionali.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 15 settembre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO AL PROGETTO E AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, LETTERA D) DELLA LEGGE REGIONALE n. 22 /2007.

Il sottoscritto _____
 titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) _____
 operante nel settore _____ con sede in via
 _____ n. _____ comune _____ (prov.
 _____)
 tel. _____ part. IVA _____

- iscritta nel registro delle ditte della C.C.I.A.A. di _____ (R.D. 20/09/1934, n. 2011) al n. ____
 iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane di _____ (legge
 08/08/1985, n. 443) al n. _____ esecutrice dell'impianto di illuminazione esterna (descri-
 zione schematica) presso:

_____ inteso come: nuovo impianto; trasformazione o modifica; ampliamento;

- altro _____
 commissionato da _____,
 con sede in Comune di _____ (prov. _____)
 destinato a:
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> illuminazione pubblica; | <input type="checkbox"/> illuminazione aree sportive; |
| <input type="checkbox"/> illuminazione aree ad uso residenziale, | <input type="checkbox"/> illuminazione artistico-monumentale |
| <input type="checkbox"/> illuminazione aree ad uso commerciale ed industriale | <input type="checkbox"/> insegne pubblicitarie |
| <input type="checkbox"/> altri usi | |

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme al progetto, alla regola d'arte e a quanto disposto dalla legge regionale 29 maggio 2007, n.22 e del suo regolamento di attuazione, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto;
 seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego: _____;
 installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto;
 relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

_____, lì _____

IL DICHIARANTE

(Timbro e Firma)

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

Ricorso n. 45 depositato il 2 luglio 2009 del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e assistito dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato,

nei confronti

della Regione Liguria, in persona del suo Presidente

per la declaratoria della illegittimità costituzionale

degli artt. 1, 2, 3, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 2009, n. 12, recante: «Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale» (B.U.R. n. 7 del 29 aprile 2009).

Fatto e diritto

La legge regionale n. 12 del 28 aprile 2009 recante «Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale» contiene disposizioni che contrastano con la Costituzione e eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia della salute e di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3 Cost.) ponendosi in contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione (art. 117 e 118 Cost.).

Inoltre, poiché i maggiori costi previsti dalle disposizioni regionali sono privi di copertura finanziaria, le medesime norme violano l'art. 81 Cost., a mente del quale ogni legge che imponga nuovi o maggiori oneri finanziari deve anche indicarne la relativa copertura.

E' necessario premettere, per ragioni di linearità espositiva, che il 6 marzo 2007 la Regione Liguria stipulò un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, al fine di sanare una situazione di disavanzi nel settore sanitario particolarmente gravi, tali da compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Il predetto Piano individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto, appunto, dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

Ora gli articoli 1, 2 e 3, commi 3 e 4 della legge all'esame prevedono stabilizzazioni di personale precario (art. 1 e 2) e nuove assunzioni (art. 3, commi 3 e 4) presso gli IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico - e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, senza individuare la relativa copertura finanziaria; in tal modo essi, per un verso, prevedono specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria che esulano però dal novero degli interventi ricompresi nel menzionato Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario, e per altro verso comportano impegni di spesa che non sono in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo derivanti dall'Accordo contenente il Piano.

Così disponendo, tali articoli contravvengono a specifici vincoli contenuti nel suddetto Piano di rientro e nel relativo Accordo, che sono volti alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni nei campi della prevenzione e della assistenza territoriale e ospedaliera (art. 1, comma 3, lettera a) dell'Accordo), e sono strumentali, anche attraverso l'individuazione di provvedimenti di razionalizzazione della spesa riguardante il personale del servizio sanitario assunto a tempo indeterminato, determinato e con modalità di lavoro flessibile (come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera b) e iv.), nonché art. 3, comma 6, dell'Accordo), al conseguimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario, al fine di non mettere in pericolo l'unità economica della Repubblica (art. 1, lettera b) dell'Accordo).

Essi violano pertanto la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni e i principi fondamentali in materia di tutela della salute che trovano espressione negli interventi specificamente individuati dal Piano, e contrastano con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso nell'art. 1, comma 796, lettera b) della legge n. 296/2006, che definisce espres-

samente vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti «gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Gli articoli all'esame violano, di conseguenza, l'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., ed eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

Inoltre, la circostanza che la Regione abbia disatteso l'accordo stipulato con il Governo per il rientro della spesa sanitaria, si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui agli art. 117 e 118 Cost.

Come si è sopra evidenziato, inoltre, i maggiori costi previsti dalle disposizioni regionali sono privi di copertura finanziaria, sicché le previsioni impugnate si pongono in contrasto con l'art. 81 Cost., secondo il quale ogni legge che imponga nuovi o maggiori oneri finanziari deve indicarne la relativa copertura.

Dall'esame dei singoli articoli della legge regionale 28 aprile 2009, n. 12, emergono i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

1. L'articolo 1 prevede che «il personale dedicato alla ricerca in attività presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale è assimilabile a quello dedicato all'assistenza sanitaria, sulla base di tabelle di equiparazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale».

Tale articolo, formulato in maniera generica e poco chiara, eccede dalle competenze regionali. Infatti, se con le parole «personale dedicato alla ricerca» si intende fare riferimento al personale dipendente del servizio sanitario, esso contrasta con la legislazione nazionale (decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e decreto legislativo n. 288/2003) nonché con la disciplina contrattuale vigente per il comparto degli enti del SSN, i quali regolamentano l'inquadramento giuridico ed economico del personale in maniera uniforme, senza operare alcuna distinzione tra personale addetto all'assistenza e personale addetto alla ricerca, e senza contemplare una disciplina specifica per il personale «dedicato alla ricerca».

La norma regionale in esame non trova alcuna giustificazione e si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile.

Se poi la categoria presa in esame è quella di un personale assunto con forme di rapporto flessibile o «a progetto» (fattispecie prevista dall'art. 15-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dall'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 288 del 2003), la previsione regionale è incostituzionale, in quanto opera un inquadramento e una stabilizzazione di personale precario violando i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso, di cui agli art. 3, 51 e 97 Cost. In particolare, con specifico riferimento al principio del pubblico concorso, la Corte costituzionale ha recentemente ribadito (sent. n. 81/2006) che «il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico» (si vedano in argomento anche le sentenze n. 159 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004).

Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione.

2. L'articolo 2, che sostituisce l'art. 5, comma 1, della l.r. n. 14/2007 (già sostituito dall'art. 12, comma 1, della l.r. n. 10/2008 e ulteriormente modificato dall'art. 4 della l.r. n. 20/2008), prevede la stabilizzazione del personale non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale assunto con contratto a tempo determinato o utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre tipologie di lavoro flessibile.

L'incostituzionalità della previsione è ravvisabile sotto vari profili:

- disponendo la stabilizzazione, secondo le modalità previste al comma 3 dell'art. 5 della citata legge n. 14 del 2007, del personale utilizzato con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e con altre tipologie di lavoro flessibile senza il preventivo espletamento di prove selettive essa contrasta con il principio contenuto nell'art. 1, commi 558 e 519, della legge n. 296 del 2006 secondo il quale «alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante pro-

- cedure diverse quelle di natura concorsuale, o previste da norme di legge, si provvede previo espletamento di prove selettive»;
- prevedendo la stabilizzazione di personale «assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile» la norma regionale si pone in contrasto con l'art. 3, comma 96, della legge n. 244/2007, che esclude tale tipo di stabilizzazione, demandando ad un futuro d.P.C.m. (non ancora emanato) l'individuazione delle tipologie di lavoro flessibili, i relativi requisiti, nonché le modalità di valutazione da applicare nelle prove selettive ai fini dell'inserimento nei piani di stabilizzazione;
 - le procedure di stabilizzazione riguardano il triennio 2009-2011 anziché il triennio 2008- 2010 (come previsto nelle menzionate leggi finanziarie) e, ai fini del conseguimento dell'anzianità di servizio necessaria per accedere a tali procedure, si differisce il termine (del 28 settembre 2007) stabilito dall'art. 90 della legge n. 244 del 2007 al 31 dicembre 2008.

Inoltre la norma consente l'accesso alle procedure di stabilizzazione al personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge regionale e differisce in tal modo il termine del 1 ° gennaio 2008 fissato dalla medesima norma finanziaria statale.

Così disponendo, la norma regionale amplia illegittimamente il novero dei possibili destinatari delle procedure di stabilizzazione, ponendosi in contrasto, per gli aspetti descritti, con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica contenuti negli articoli delle leggi finanziarie dello Stato 2007 (legge finanziaria n. 296/07) e 2008 (legge finanziaria n. 244/2007) sopra indicate, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

La disposizione in esame, poi, nella parte in cui consente la possibilità di un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso, di cui agli art. 3, 51 e 97 Cost.

In particolare con specifico riferimento alla materia del pubblico concorso i principi generali enunciati dalla Consulta (e illustrati al punto sub 1) conducono a ritenere che le misure relative alla stabilizzazione del personale precario contenute nelle leggi finanziarie statali debbano considerarsi eccezionali e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica che consenta una loro applicazione a fattispecie dalle stesse leggi non contemplate.

3. L'articolo 3, comma 2, prevede che gli IRCCS di diritto privato (di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 288/2003) nell'assumere il personale, al fine del perseguimento delle loro attività di ricerca, devono utilizzare la «pubblica selezione».

Così disponendo la norma regionale stabilisce regole di natura pubblicistica per un ente privato e contrasta con il principio costituzionalmente garantito, richiamato dallo stesso art. 12 del decreto legislativo n. 288/2003, «dell'autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS di diritto privato», in violazione dell'art. 33 Cost.

Inoltre la norma regionale incide su rapporti di diritto privato in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l).

4. L'articolo 3, comma 3, prevede l'equiparazione, ai soli fini della valutazione dei titoli, del servizio prestato nell'ambito dei programmi di ricerca o quale collaboratore coordinato e continuativo presso gli IRCCS a quello prestato a tempo determinato o di ruolo.

La disposizione, ove riferita alla valutazione dei titoli nell'ambito di procedure concorsuali degli IRCCS pubblici, derogando alla disciplina generale in materia concorsuale recata dal d.P.R. n. 483/1997 e dal d.P.R. n. 220/2001, emanati in attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, determina un trattamento di miglior favore rispetto al restante personale del servizio sanitario nazionale operante nelle altre Regioni, con conseguente violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del principio del pubblico concorso, di cui agli art. 3, 51 e 97 Cost.

5. L'articolo 3, comma 4, estendendo «le precedenti disposizioni» anche al personale che svolge attività di ricerca presso le aziende e gli altri enti sanitari della Regione, per un verso incorre nelle medesime violazioni rilevate al punto 4) in riferimento al comma 3, per altro verso comporta l'applicazione alle aziende sanitarie delle disposizioni concernenti la possibilità di procedere ad assunzioni di personale anche a tempo indeterminato, che il comma 1 dello stesso art. 3 circoscrive agli IRCCS di diritto privato. La norma regionale in esame contrasta, quindi, con l'obiettivo di contenimento della spesa riguardante il personale previsto dall'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006, che si configura quale norma di coordinamento di finanza pubblica, e viola pertanto l'art. 117, terzo comma, Cost.

P. Q. M.

Si conclude perché le disposizioni regionali impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Si producono:

estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2009;

relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro per i rapporti con le regioni;

accordo 6 marzo 2007 tra i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e la Regione Liguria per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Roma, addì 24 giugno 2009

L'AVVOCATO DELLO STATO

Gabriella D'Avanzo

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta: dal Presidente della Corte costituzionale a norma: dell'art. 24 delle Norme integrative del 16i marzo 1956.

Ricorso n. 50 depositato il 22 luglio 2008 del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e assistito dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

contro

la Regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 33, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge della regione Liguria 11.5.2009 n. 18 (pubblicata sul BUR n. 8 del 20.6.2009) recante : "il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento".

* * *

La legge della regione Liguria n. 18 dell'11.5.2009 che detta norma in materia di sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, alla sezione III "Formazione Superiore" contiene l'art. 33 che al comma 1 prevede, tra l'altro che la Regione nel sistema regionale di formazione professionale superiore, possa ampliando e riqualificando l'offerta formativa, istituire: "b) percorsi di specializzazione post qualifica e post - diploma". L'art. 36 stabilisce che:

1) che "La Regione al fine di completare il percorso formativo e contribuire a fornire competenze professionali accresciute per un migliore e più coerente inserimento nel mondo del lavoro, promuove interventi di specializzazione rivolti a soggetti in possesso di qualifica o di diploma di scuola media superiore".

Le norme citate prevedono la predisposizione da parte della regione di corsi formativi abilitanti all'esercizio di professioni successivi al conseguimento del diploma, violando l'art. 117, terzo comma, Cost, con riferimento alla materia "professioni".

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 93 del 2008, ha infatti chiarito che "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da ciò deriva che non è un potere delle Regioni dar vita a nuove figure professionali — (giurisprudenza della Corte del tutto consolidata; decisioni : n. 153/2006; 40 del 2006; 300 e 57 del 2007). Il decreto legislativo n. 30 del 2006 ha provveduto alla ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell'art. 1 della legge 5-6.2003 n. 1 dando attuazione ai principi contenuti nelle citate decisioni della Corte.

2) L'art. 33, comma 1, lett. c), attribuendo alla Regione il compito di ampliare e riqualificare l'offerta formativa", e di articolarla con "percorsi di alta formazione", comprendenti, ai sensi del successivo art.

37, "master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione", e ai sensi dello stesso art. 33, comma 2, "crediti formativi", violano l'art. 33, comma 6, Cost, secondo il quale "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 423/2004 e 102/2006), tale norma ha previsto una "riserva di legge" statale in materia di università, che include, tra l'altro, la disciplina dei percorsi formativi e dei relativi titoli di studio, della programmazione universitaria e dello stato giuridico del personale docente e non docente. Nell'ambito della cornice in tal modo definita dalla potestà legislativa e regolamentare dello Stato, le università esercitano la propria autonomia didattica.

In particolare, alla luce di tale quadro costituzionale, le norme regionali si pongono anche in contrasto con l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 ("Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"), il quale dispone che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari sia disciplinato dagli atenei "in conformità a criteri generali definiti (...) con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", ai quali è tra l'altro demandata "la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari". Tale disposizione ha ricevuto attuazione con l'emanazione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il quale individua all'art. 3 i titoli e i corsi di studio universitari, disponendo (al comma 9) che "le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello". Inoltre lo stesso decreto ministeriale riserva, all'art. 5, alle università la disciplina dei crediti formativi. Pertanto, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e crediti formativi possono essere istituiti solo dalle università, entro i limiti della disciplina statale. L'art. 33, comma 1, lett. c) e comma 2, e l'art. 37 delle legge regionale n. 18/2009, pertanto risultano lesivi della competenza attribuita al legislatore statale e all'autonomia universitaria.

- 3) L'art. 38, comma 5, lett. e), e gli artt. 39, comma 2, e 40, nel disciplinare l'apprendistato professionalizzante pur stabilendo che la giunta regionale disciplini i profili normativi e le modalità di riconoscimento "in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale" (art. 39 comma 2) e "tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicati dal datore e da specifiche intese raggiunte tra la Regione e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con riferimento ad aree territoriali, settori produttivi, singole realtà aziendali" (art. 40), non appare perfettamente armonizzato con i principali posti dalla legge nazionale vigente (art. 49 comma 5-ter del D. Lgs. n. 276/2003) nella parte in cui comprende nel potere normativo regionale anche la definizione dei profili formativi e delle modalità di riconoscimento e certificazione nell'ambito della formazione in apprendistato esclusivamente aziendale, la cui regolamentazione è invece integralmente rimessa all'autonomia contrattuale collettiva o degli enti bilaterali. In altri termini, dovendo la competenza legislativa concorrente della Regione ex art. 117 Cost. esercitarsi nel pieno rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione statale vigente, la previsione del potere normativo regionale di regolamentazione dei profili dell'apprendistato professionalizzante senza alcuna clausola di salvezza del disposto dell'art. 49 comma 5 - ter del D.Lgs. n. 276/2003 eccede la competenza regionale in materia di "istruzione e formazione professionale e viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117 c. 2 lett.1), qualora esercitata in materia di formazione esclusivamente aziendale, in quanto tale ambito è formalmente sottratto dalla legge statale al potere regolamentare regionale.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, infatti, "la formazione da impartire all'interno delle aziende attinge precipuamente all'ordinamento civile, mentre la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale" (sent. 425/2006). Più precisamente, la competenza esclusiva regionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche, che possono essere impartite negli istituti scolastici a ciò destinati, o mediante strutture proprie, o ancora in organismi privati con cui sono stipulati accordi, mentre non vi è ricompresa la disciplina dell'istruzione e della formazione professionale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai propri dipendenti (sent. n. 50/2005).

In particolare, l'art. 38, comma 5, lett. e), che fissa l'ambito definitivo della "capacità formativa interna" dell'impresa, sancendone al contempo precisi requisiti ritenuti necessari per l'erogazione della formazione formale all'interno della propria struttura pone in contrasto con l'art. 49, comma 5, lett. b), del

d.lgs. n. 276/2003, in base al quale la valutazione della capacità formativa delle aziende è rimessa alla contrattazione collettiva.

Per questi motivi, il presente del consiglio, come sopra rappresentato,

CHIEDE

che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari l'illegittimità costituzionale degli artt. 33, 36, 37, 38, 39, 40 della legge della Regione Liguria n. 18 dell'11.5.2009 (BUR n. 8 del 20.5.2009) recante il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, nei termini, limiti e sotto i profdi esposti nel presente ricorso".

Si produce la delibera del consiglio dei ministri del 3 luglio 2009. Copia della legge regionale impugnata.

AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Michele Dipace

ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI GENOVA 24.042009 N. 206

Ordinanza emessa nel procedimento civile promosso da Coop Liguria s.c.c. ci Comune di Genova. (Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a, norma dell'art 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956). n. 10659/RG. Ricorrente: Coop Liguria s.cc Resistente: Comune di Genova

ORDINANZA

Con verbale di accertamento e contestazione in data 4/1/2008 n. 280231034, il Comune di Genova, Comando Polizia Municipale, contestava alla Coop Liguria s.c.c, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante, la violazione del T.U. in materia di Commercio della Regione Liguria, L.R. 2.1.2007 ni.

Gli agenti verbalizzanti deducevano che presso l'Ipermercato "Ipercoop" della ricorrente, sito in Genova Via Romairone 10, era in corso una vendita promozionale in periodo vietato. Tale vendita riguardava, oltre prodotti tessili per la casa, prodotti multimediali, articoli da cucina e pneumatici di ogni genere.

Con ordinanza dirigenziale n. 393, in data 9/5/200%, il Comune di Genova, respinte le difese dalla stessa, svolte, ingiungeva alla Coop Liguria il pagamento di una sanzione di € 885,33, incluse spese di notifica di € 10,33.

Contro detta ordinanza la Coop Liguria proponeva opposizione ex I. 689/81 al Giudice di Pace di Genova chiedendone in via principale l'annullamento e in via subordinata la rimessione degli atti a Corte Costituzionale, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 della L.R. Liguria n. 1/2007 per contrasto con l'art. 117 secondo comma lettere e) ed m) della Costituzione. A scioglimento della riserva, formulata in data 27/3/2009, questo Giudice ritiene rilevante, ai fini della decisione del ricorso, e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata, per i seguenti motivi:

La disciplina delle vendite promozionali rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza e dell'accesso all'acquisto di beni di consumo di cui all'art. 117, comma 2° lettere e) ed m) della Costituzione.

Le vendite promozionali, infatti, vengono previste allo scopo di garantire un regime di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e un regolare funzionamento del mercato, nonché al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e di servizi.

Tale materia non può ricadere nell'ambito della potestà legislativa delle Regioni. La normativa regionale in esame detta una disciplina difforme da quella nazionale e prevede restrizioni specifiche all'effettuazione di vendite promozionali, in evidente contrasto con la disciplina nazionale di cui all'art. 3 D.L. 4/7/2006 convertito in l. 248/2006 (cd. legge Bersani) che ha eliminato le limitazioni temporali, quanti-

tative e procedurali relative alle vendite promozionali. L'unica limitazione possibile, secondo la disciplina nazionale, concerne la fissazione di un termine antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il quale le vendite promozionali, aventi ad oggetto prodotti destinati ad essere posti in saldo, non possono essere effettuate.

L'art. 113, secondo comma, della L.R. Liguria n. 1/2007, dispone che "non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione e saldi" Tale norma, quindi, prevede che nessun tipo di vendita promozionale, sia di prodotti stagionali, sia di prodotti non stagionali, può essere effettuata nel periodo antecedente le vendite di fine stagione.

Conseguentemente la Regione Liguria, nell'emanare la norma in oggetto di contestazione, non ha tenuto conto delle modifiche apportate alla disciplina del commercio dall'art. 3 D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito nella L. 4/8/2006 n. 248 (legge Bersani) e ha violato i principi costituzionali della tutela della concorrenza e dell'accessibilità all'acquisto dei prodotti di consumo sul territorio nazionale, di cui all'art. 117 secondo comma lettere e) ed m) della Costituzione in relazione ai quali la competenza legislativa dello Stato è esclusiva.

L'unica limitazione ammissibile concerne la fissazione di un periodo antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione nel quale le vendite promozionali, aventi ad oggetto prodotti destinati ad essere posti in saldo, non possono essere effettuate. Ciò per evidenti ragioni. Le Regioni avrebbero dovuto adeguarsi all'intervento legislativo della legge Bersani, rimuovendo i vincoli precedentemente previsti per le vendite promozionali, svincolando quest'ultime dalle vendite di fine stagione, come previsto dall'art. 3 comma 4 della legge stessa che prevedeva l'adeguamento dell'ordinamento regionale entro il 1/1/2007.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 L. Cost. 11/3/1953 n. 1, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Coop Liguria s.c.c. in merito all'art. 113 L.R. Liguria n. 1/2007, per contrasto con l'art. 117, secondo comma lettere e) ed m) della Costituzione, in riferimento al D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006. Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia trasmessa alle parti in causa, al Presidente della Giunta regionale della Liguria, al Presidente del Consiglio regionale della Liguria

Genova 22.04.2009

IL GIUDICE
Dott. Carlo Parlato

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla L.R. n. 33/2009 "Adeguamenti della legislazione regionale" pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 12.8.2009, parte I.

Ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della Legge regionale 6 agosto 2009, n. 33 "Adeguamenti della legislazione regionale" pubblicati a pagina 609 del Bollettino Ufficiale n. 15 del 12.8.2009, parte I dove è scritto: "dell'articolo 4 della l.r. 38/1990" leggesi: "dell'articolo 4 bis della l.r. 38/1990".
